



COMUNE DI PALERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 235 DEL 12.07.2013

Sessione: ordinaria

Seduta:
pubblica

IMMEDIATA ESECUZIONE

OGGETTO: Società AMIA S.p.A ed AMIA Esseme s.r.l. - Autoaccraccio alla presentazione di offerte per acquisizioni in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una N.V.C. per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale
L'anno duemilatrecento il giorno dodici del mese di luglio alle ore 18.30

nella Sede Municipale, convocato con determinazione del Presidente, si è riunito nella solita aula il Consiglio Comunale di questa Città, sotto la presidenza del Cons. Salvatore Orlando e con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Fabrizio Dall'Acqua

Al momento della votazione del presente atto, risultano presenti i seguenti Consiglieri:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1) ALUZZO	Federica	P		26) LOMBARDO	Maurizio		a
2) ANELLO	Alessandro		a	27) LO NIGRO	Gaspere	P	
3) BERTOLINO	Francesco	P		28) MANGANO	Alberto	P	
4) BONVISSUTO	Serena	P		29) MANIACI	Giuseppe		a
5) BRUSCIA	Felice		a	30) MAZZOLA	Francesco	P	
6) CALP	Giorgio	P		31) MILAZZO	Giuseppe		a
7) CALO'	Salvatore	P		32) MINEO	Andrea		a
8) CARACAUSI	Paolo	P		33) MONASTRA	Antonella	P	
9) CATALANO UGDULENA	Juan Diego		a	34) OCCHIPINTI	Filippo	P	
10) CLEMENTE	Roberto		a	35) ORLANDO	Salvatore	P	
11) CUSUMANO	Giulio	P		36) PICCIONE	Teresa	P	
12) DI PISA	Carlo	P		37) PIZZUTO	Cosimo	P	
13) FARAONE	Giuseppe	P		38) PULLARA	Massimo		a
14) FEDERICO	Giuseppe		a	39) RUSSO	Girolamo	P	
15) FERRARA	Fabrizio	P		40) SALA	Antonino	P	
16) FIGUCCIA	Angelo		a	41) SANLORENZO	Luigi	P	
17) FILORAMO	Rosario	P		42) SCAFIDI	Giuseppa	P	
18) FINAZZO	Salvatore		a	43) SCARPINATO	Francesco		a
19) GALVANO	Nicolò	P		44) SCAVONE	Aurelio	P	
20) GELOSO	Giovanni		a	45) SPALLITTA	Nadia	P	
21) LA COLLA	Luisa	P		46) TANTILLO	Giulio		a
22) LA COMMARE	Pietro	P		47) TORTA	Fausto	P	
23) LA CORTE	Orazio		a	48) TRAMONTANA	Pia	P	
24) LEONARDI	Sandro	P		49) VERONESE	Alessandra	P	
25) LO CASCIO	Giovanni		a	50) VINCI	Rita		a
						Totale N.	32/18

Il Presidente Salvatore Orlando pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al punto 1) dell'O.d.G. ad oggetto: **"Società AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme s.r.l. – Autorizzazione alla presentazione di offerta per acquisizione in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una nuova New Co per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale"**.

Risultano presenti i seguenti 31 Consiglieri:

Aluzzo – Bertolino – Bonvissuto - Cali – Calò –Caracausi –Cusumano – Di Pisa – Faraone
Filoramo – Galvano - La Colla – La Commare –Leonardi – Lo Cascio - Lo Nigro –Mangano
Mazzola -- Occhipinti – Orlando – Piccione - Pizzuto – Russo - Sala – Sanlorenzo - Scafidi
– Scavone – Spallitta –Torta - Tramontana – Veronese –

Il Collegio degli Scrutatori è composto dai Consiglieri: Filoramo – Bertolino – Bonvissuto.

Il Presidente comunica che su detta proposta sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che, singolarmente, verranno discussi e posti in votazione.

- 1) **Emendamento a firma della Consigliera Piccione** (che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante)

Preso atto della votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, **il cui esito negativo**, come accertato dai Consiglieri scrutatori sopramenzionati, è il seguente:

Presenti	n. 31
Votanti	n. 26
Votano SI	n. 03 (Filoramo – Piccione – Di Pisa)
Votano NO	n.23
Astenuti	n. 05 (Occhipinti-Faraone-Cali-Caracausi-Spallitta)

L' emendamento viene proclamato respinto

- 2) **Emendamento a firma del Cons. Scavone ed altri**

Allo Statuto di cui all' Allegato 3 della proposta

All' art.3 sostituire il 2° comma con:

2. La Società realizza la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti Locali che la controllano e con le società ed Enti dagli stessi interamente partecipati e controllati

Parere tecnico: favorevole
Parere contabile: non dovuto

Preso atto della votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, **il cui favorevole esito**, come accertato dai Consiglieri scrutatori sopramenzionati, è il seguente:

Presenti n. 31
Votanti n. 26
Votano SI n. 26
Astenuti n. 05 (Orlando Faraone-Di Pisa-Filoramo-Piccione)

L' emendamento viene proclamato approvato

3) Emendamento a firma del Cons. Scavone ed altri

All'art.3, 1° c., lett. "e"
Aggiungere dopo "con l'individuazione" le parole "e la realizzazione"

Parere tecnico: favorevole
Parere contabile: non dovuto

Preso atto della votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, **il cui favorevole esito,** come accertato dai Consiglieri scrutatori sopramenzionati, è il seguente:

Presenti n. 31
Votanti n. 26
Votano SI n. 26
Astenuti n. 05 (Orlando-Faraone-Di Pisa-Filoramo-Piccione)

L' emendamento viene proclamato approvato

4) Emendamento a firma del Cons. Scavone ed altri

Art.3, c. 3

Aggiungere dopo le parole "funzionali al servizio pubblico locale svolto " le parole "previa autorizzazione del Socio Amministrazione Comunale"

Parere tecnico: favorevole
Parere contabile: non dovuto

Preso atto della votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, **il cui favorevole esito,** come accertato dai Consiglieri scrutatori sopramenzionati, è il seguente:

Presenti n. 31
Votanti n. 30
Votano SI n. 30
Astenuti n. 01 (Orlando)

L' emendamento viene proclamato approvato



5) **Emendamento a firma della Consigliera Spallitta ed altri**

All'art.28 dello Statuto (All.3) al primo comma cassare dopo la parola "uno" le parole "o più"

Cassare all'art.28 comma 7° le parole tra le parentesi da "o i Direttori" ed "attribuite"

Parere tecnico: favorevole

Parere contabile: non dovuto

Preso atto della votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, **il cui favorevole esito,** come accertato dai Consiglieri scrutatori sopramenzionati, è il seguente:

Presenti	n. 31
Votanti	n. 29
Votano SI	n. 29
Astenuti	n. 02 (Orlando – Faraone)

L' emendamento viene proclamato approvato

Si dà atto che gli emendamenti contrassegnati con i numeri 6), 7) e 8) a firma del Consigliere Occhipinti, vengono ritirati

9) **Emendamento a firma del Cons. Occhipinti**

Emendamento all'allegato n. 3 recante: <Statuto "Risorse Ambiente Palermo S.p.A." in sigla "RAP S.p.A.">

nell'art.28 - Direttore Generale

dopo il periodo

"Per la carica di direttore generale sono corrisposti, con le modalità e negli importi stabiliti nell'atto di nomina, un compenso annuo avente carattere di globalità ed il rimborso spese di trasferta e soggiorno sostenuti per ragioni dell'incarico."

aggiungere il seguente:

<In nessun caso il suindicato compenso annuo può essere superiore all'80% dello stipendio tabellare del dirigente comunale responsabile dell'AREA ambiente del comune di Palermo.>

Parere tecnico: favorevole

Parere contabile: non dovuto

Preso atto della votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, **il cui favorevole esito,** come accertato dai Consiglieri scrutatori sopramenzionati, è il seguente:

Presenti n. 31
Votanti n. 27
Votano SI n. 26
Votano NO n. 01 (Leonardi)
Astenuiti n. 04 (Orlando – Di Pisa – Filoramo – Piccione)

L' emendamento viene proclamato approvato

Si dà atto che entrano in aula i Conss. Ferrara e Monastra, mentre esce il Cons. Lo Cascio (presenti n.32)

10) Emendamento a firma del Cons. Filoramo ed altri (che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante)

Parere tecnico: favorevole con osservazioni
Parere contabile: non dovuto

Preso atto della votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, **il cui esito negativo,** come accertato dai Consiglieri scrutatori sopramenzionati, è il seguente:

Presenti n. 32
Votanti n. 30
Votano SI n. 05 (Filoramo – Piccione – Di Pisa – Ferrara - Monastra)
Votano NO n. 25
Astenuiti n. 02 (Orlando - Faraone)

L' emendamento viene proclamato respinto

11) Emendamento a firma del Cons. Filoramo ed altri (che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante)

Parere tecnico: contrario
Parere contabile: non dovuto

Preso atto della votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, **il cui esito negativo,** come accertato dai Consiglieri scrutatori sopramenzionati, è il seguente:

Presenti n. 32
Votanti n. 31
Votano SI n. 05 (Filoramo – Piccione – Di Pisa – Ferrara - Monastra)
Votano NO n. 26
Astenuiti n. 01 (Orlando)

L' emendamento viene proclamato respinto

Si dà atto che vengono, momentaneamente, accantonati il sub emendamento all'emendamento n.12 e lo stesso emendamento n. 12

13) Emendamento a firma del Cons. Filoramo ed altri (che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante)

Parere tecnico: favorevole
Parere contabile: non dovuto

Preso atto della votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, **il cui esito negativo**, come accertato dai Consiglieri scrutatori sopramenzionati, è il seguente:

Presenti	n. 32
Votanti	n. 30
Votano SI	n. 05 (Filoramo – Piccione – Di Pisa – Ferrara - Monastra)
Votano NO	n. 25
Astenuti	n. 02 (Orlando -Spallitta)

L' emendamento viene proclamato respinto

14) Emendamento a firma del Cons. Filoramo ed altri (che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante)

Parere tecnico: favorevole
Parere contabile: non dovuto

Preso atto della votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, **il cui esito negativo**, come accertato dai Consiglieri scrutatori sopramenzionati, è il seguente:

Presenti	n. 32
Votanti	n. 28
Votano SI	n. 05 (Filoramo – Piccione – Di Pisa – Ferrara - Monastra)
Votano NO	n. 23
Astenuti	n. 04 (Orlando- Caracausi - Occhipinti -Spallitta)

L' emendamento viene proclamato respinto

Si dà atto che l'emendamento contrassegnato con il n. 15) viene ritirato.

16) Emendamento a firma del Cons. Scavone ed altri

Aggiungere al dispositivo, dopo l'ultimo paragrafo:

"Dare atto che nelle more del nuovo contratto di servizio da parte del C.C. si farà riferimento alle condizioni finanziarie in atto applicate"

Parere tecnico: favorevole

Parere contabile: favorevole

Preso atto della votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, **il cui favorevole esito**, come accertato dai Consiglieri scrutatori sopramenzionati, è il seguente:

Presenti n. 32
Votanti n. 31
Votano SI n. 26
Astenuti n. 01 (Orlando)

Il Presidente dichiara che i Conss. Di Pisa - Filoramo - Piccione - Ferrara e Monastra, hanno espresso il loro voto contrario sull'emendamento

L' emendamento viene proclamato approvato

Si riprende la trattazione del **sub emendamento all'emendamento n.12) a firma del Cons. Filoramo** (che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante)

Parere tecnico: contrario

Parere contabile: non dovuto

Preso atto della votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, **il cui esito negativo**, come accertato dai Consiglieri scrutatori sopramenzionati, è il seguente:

Presenti n. 32
Votanti n. 31
Votano SI n. 05 (Filoramo - Piccione - Di Pisa - Ferrara - Monastra)
Votano NO n. 26
Astenuti n. 01 (Orlando)

Il sub emendamento viene proclamato respinto

Si riprende la trattazione dell'**emendamento n.12) a firma del Cons. Filoramo ed altri** (che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante)

Parere tecnico: contrario

Parere contabile: non dovuto

Preso atto della votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, **il cui esito negativo**, come accertato dai Consiglieri scrutatori sopramenzionati, è il seguente:

Presenti n. 32
Votanti n. 31

Votano SI n. 05 (Filoramo – Piccione – Di Pisa – Ferrara - Monastra)
Votano NO n. 26
Astenuiti n. 01 (Orlando)

L'emendamento viene proclamato respinto

- 1) **Ordine del Giorno a firma del Cons. Mangano ed altri** (che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante)

Preso atto della votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, **il cui favorevole esito,** come accertato dai Consiglieri scrutatori sopramenzionati, è il seguente:

Presenti n. 32
Votanti n. 31
Votano SI n. 31
Astenuiti n. 01 (Orlando)

L' O.d.G. viene proclamato approvato

- 2) **Ordine del Giorno a firma del Cons. Occhipinti ed altri** (che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante)
Detto O.d.G. viene ritirato.

- 3) **Ordine del Giorno a firma della Consigliera Monastra ed altri** (che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante)

Preso atto della votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, **il cui esito negativo,** come accertato dai Consiglieri scrutatori sopramenzionati, è il seguente:

Presenti n. 32
Votanti n. 29
Votano SI n. 05 (Filoramo – Piccione – Di Pisa – Ferrara - Monastra)
Votano NO n. 24
Astenuiti n. 03 (Caracausi – Occhipinti – Cusumano)

L'O.d.G. viene proclamato respinto

- 4) **Ordine del Giorno a firma del Cons. Cusumano** (che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante)

Preso atto della votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, il cui favorevole esito, come accertato dai Consiglieri scrutatori sopramenzionati, è il seguente:

Presenti	n. 32
Votanti	n. 31
Votano SI	n. 31
Astenuti	n. 01 (Orlando)

L' O.d.G. viene proclamato approvato

Indi, il Presidente pone in votazione la proposta, come emendata, ad oggetto: *"Società AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme s.r.l. – Autorizzazione alla presentazione di offerta per acquisizione in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una nuova New Co per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale"*.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l' allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Visto l'allegato foglio pareri;

Visti gli allegati pareri resi, rispettivamente, dalla I[^] - III[^] e VII[^] Commissione Consiliare;

Vista l'allegata nota prot. n.587525/USG a firma del Segretario Generale;

Visto l'allegato parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, prot. 1262 del 12/07/2013;

Preso atto delle considerazioni formulate dal Sig. Sindaco nel suo intervento e dei chiarimenti (anche di natura tecnica) dallo stesso forniti e, ascoltati gli interventi dei Consiglieri partecipanti al dibattito – tutti riportati nel separato processo verbale della seduta odierna;

Preso atto della votazione, dell'intero provvedimento emendato, indetta dal Presidente, espressa, a voti palesi e per alzata di mano, il cui favorevole esito, è il seguente:

Sono presenti i Consiglieri di cui al frontespizio:

Presenti	n. 32
Votanti	n. 26
Votano SI	n. 26
Astenuti	n. 06 (Di Pisa – Ferrara – Filoramo – Lo Cascio – Monastra - Piccione)

DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l'oggetto come emendata, che si allega sub lett. "A", è approvata e fatta propria, unitamente agli allegati ed allo Statuto il quale ultimo, nella versione emendata, viene allegato sub lett. "3B"

Indi, il Presidente, vista l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Procedutosi alla votazione, espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori Filoramo - Bertolino - Bonvissuto, è il seguente:

Presenti	n. 32	
Votanti	n. 26	
Votano SI	n. 26	
Astenuti	n. 06	(Di Pisa - Ferrara - Filoramo - Lo Cascio - Monastra - Piccione)

L'immediata esecuzione è approvata.



TESTO EMENDATO

OGGETTO: Società AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme s.r.l. – Autorizzazione alla presentazione di offerta per acquisizione in locazione e per il successivo acquisto. Autorizzazione alla costituzione di una New Co per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale.

Il Capo Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni Societarie in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

Premesso che le Società Amia S.p.A ed Amia Essemme s.r.l., interamente partecipate dal Comune di Palermo, gestiscono il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani nella varie fasi di raccolta, spazzamento, diserbo, bonifica dei siti degradati, trasporto e smaltimento, oltre al servizio di manutenzione strade e pulizia caditoie;

Atteso, tuttavia, che in data 22/04/2013 il Tribunale di Palermo – Sezione Fallimentare, con sentenze nn. 60 e 61 ha dichiarato il fallimento di AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme s.r.l., disponendo l'esercizio provvisorio delle Società fino alla data del 15/06/2013, autorizzando la prosecuzione fino al prossimo 22/07/2013;

Preso atto del disciplinare di gara datato 26/06/2013 (**All. 1**), predisposto dai Curatori Fallimentari delle Società AMIA ed AMIA Essemme, avente ad oggetto la procedura di vendita dei complessi aziendali di entrambe le succitate Società, il cui bando prevede il deposito delle offerte vincolanti entro il termine perentorio delle ore 11 del prossimo 16/07/2013;

Rilevato che tale disciplinare contiene condizioni e clausole irrevocabili alle quali l'Amministrazione Comunale non ritiene consentito prestare adesione per le motivazioni tutte esplicitate nell'allegata nota a firma del Sig. Sindaco n. 572114 del 04/07/2013, indirizzata all'On.le Tribunale di Palermo – Sezione Fallimentare (**All.2**);

Atteso che, in ogni caso, l'Amministrazione Comunale ritiene di dovere porre in essere ogni utile iniziativa che miri alla diretta gestione/responsabilità di azienda, alla continuità del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali e della disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro, con oneri a carico del Comune di Palermo;

Considerato, altresì, che il quadro normativo regionale di riferimento non ha avuto, ad oggi, completa esecuzione e concreta applicazione, fermo restando, tuttavia, che la L.R. 3/2013 prevede all'art. 1, di

modifica dell'art. 5 comma 2 L.R. 9/2010, l'inserimento del comma 2 ter affermando che "i Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal D.Lgs n. 267/2000,....., possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti";

Ritenuto opportuno procedere a proporre alle succitate Curatele Fallimentari l'acquisizione in locazione dei complessi aziendali per un periodo limitato e comunque fino al 31/12/2013, specificando che il canone che si andrà a versare andrà considerato in conto prezzo di compravendita delle Società medesime, essendo intendimento dell'Amministrazione Comunale, come detto, risolte le problematiche inerenti l'attuale disciplinare di gara, acquisire definitivamente il perimetro aziendale delle Società sopra indicate, tanto più che ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett. b) del Contratto di servizio del 30/11/2001 non appare consentita, senza l'autorizzazione del Comune di Palermo, la dismissione, cessione o conferimento a terzi del ramo di azienda relativo all'espletamento delle attività di cui al predetto Contratto;

Considerato che per le attività anzidette è opportuno avvalersi, nelle more della definitiva e concreta applicazione della L.R. 3/2013 di modifica della L.R. 9/2010, oltreché della Società Partecipata Palermo Ambiente, anche di una nuova Società, anch'essa interamente partecipata (New Co) per la quale si propone al Consiglio Comunale di autorizzarne la costituzione;

Dare atto che la costituenda Società andrebbe a svolgere i compiti propri già di pertinenza delle Società AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme s.r.l., con l'unica specificazione relativa all'attività di manutenzione strade, qualificata come strumentale e la cui coesistenza all'interno di attività di rilevanza economica è espressamente vietata dalla vigente normativa, che sarebbe quindi riferita esclusivamente alle attività aventi rilevanza pubblica, connesse con la sorveglianza e il monitoraggio della rete stradale e la individuazione di tutti i casi che configurino interventi per emergenza stradale;

Visto lo schema di Statuto (**All.3**) e di Atto Costitutivo (**All.4**) della nuova Società interamente partecipata dal Comune di Palermo, che si allegano,

Visto, peraltro, il Piano di fattibilità, allegato anch'esso (**All.5**), appositamente predisposto nel rispetto dei contenuti dell'art. 39, 5° comma del vigente Statuto comunale;

Vista, altresì, la direttiva Sindacale n. 571944 del 04/07/2013 (**All.6**), indirizzata al Capo Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni Societarie, avente ad oggetto "Società AMIA ed AMIA Essemme - Direttiva";

Considerato, infine che il predetto schema di Statuto andrà a prevedere per la costituenda Società, un capitale sociale pari ad un milione di euro (€ 1.000.000,00), tale importo potrà trovare capienza sul capitolo 4187, codice intervento 2189;

Visto il decreto legislativo 267/00;

Vista la Legge n. 248/2006 di conversione in legge con modifiche del D.L. n. 283/2006;

Vista la L.R. 9/2010, così come modificata con L.R. n. 3/2013;

Vista la Legge 135/2012, di conversione con modifiche del D.L. 95/2012;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Accertata la competenza del Consiglio Comunale

Per i motivi esposti in narrativa e con riferimento a tutta la citata documentazione, allegata al presente atto, i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati:

PROPONE

Autorizzare il Sindaco, quale rappresentante pro-tempore del Comune di Palermo, per sé o per persona da nominare, a proporre alle Curatele Fallimentari delle Società AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme s.r.l. di condurre in affitto a far data dal 22/07/2013 il complesso aziendale così come descritto alla lettera E) dell'allegato Disciplinare di gara avente ad oggetto la procedura di vendita dei complessi aziendali sopra citati;

Autorizzare, altresì, il Sindaco quale rappresentante pro-tempore del Comune di Palermo, per sé o per persona da nominare, a proporre di stipulare entro il 31/12/2013 contratto definitivo di compravendita del complesso aziendale sopra descritto con le Curatele fallimentari delle Società AMIA S.p.A. ed AMIA Essemme s.r.l., dando atto che il canone di affitto, sopra evidenziato verrà computato in conto del prezzo di acquisto degli individuati complessi aziendali;

Approvare, nelle more della definitiva e concreta applicazione della L.R. 3/2013 di modifica della L.R. 9/2010, la costituzione di una nuova Società interamente partecipata dal Comune di Palermo (R.A.P. Risorse Ambiente Palermo S.p.A.) alla quale affidare il servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale, trattandosi di servizio essenziale per il quale non può essere ipotizzabile alcuna soluzione di continuità, avvalendosi, ove occorra, delle funzioni e dell'assistenza tecnica -operativa della Società partecipata Palermo Ambiente S.p.A.;

Approvare gli allegati schemi di Statuto ed Atto Costitutivo riferiti alla suddetta costituenda Società;

Dare atto altresì, così come specificato in premessa, che le risorse economiche necessarie a costituire il capitale sociale e quantificate in un milione di euro (€ 1.000.000,00) sono imputabili sul capitolo 4187 - codice intervento 2189.

Dare atto che nelle more del nuovo contratto di servizio da parte del C.C. si farà riferimento alle condizioni finanziarie in atto applicate

26 giugno 2013

DISCIPLINARE DI GARA AVENTE AD OGGETTO LA PROCEDURA DI VENDITA DEI COMPLESSI AZIENDALI DI AMIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IN FALLIMENTO E DI AMIA ESSEMME S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN FALLIMENTO

PREMESSE

- (A) Amia S.p.A. in liquidazione in fallimento ed Amia Essemme S.r.l. in liquidazione in fallimento, entrambe con sede legale in Palermo, Piazzetta Benedetto Cairoli, 5 ("Le Società") sono società attive, fino alla data di scadenza dell'esercizio provvisorio fallimentare, originariamente fissata dal Tribunale di Palermo al 15.6.2013 e successivamente prorogata fino al 22.07.2013, nel settore dell'igiene ambientale e della manutenzione stradale nel Comune di Palermo.
- (B) In particolare, Amia S.p.A. in liquidazione in fallimento svolge, sulla base del contratto di servizio stipulato in data 30.11.2001 con il Comune di Palermo, le attività di: raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e scarica dei medesimi rifiuti, bonifica del territorio, monitoraggio ambientale, manutenzione di superfici veicolari e pedonali, gestione dello smaltimento sia in esercizio attivo che nella fase successiva alla chiusura, nonché attività di igiene ambientale e manutenzione/riparazione delle strade nel Comune di Palermo;
- (C) In particolare, Amia Essemme S.r.l. in liquidazione in fallimento svolge, sulla base del contratto di servizio stipulato in data 29.05.2007 con Amia S.p.A., le attività di spazzamento, svuotamento dei cestini gettacarte, pulizia delle caditoie stradali e di diserbo, nonché le attività necessarie per consentire ad Amia S.p.A. in liquidazione in fallimento di adempiere ai proprio obblighi nei confronti del Comune di Palermo;
- (D) Alla data del 24.06.2013, le Società impiegano complessivamente n. 2390 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, come meglio individuati in Allegato 2 (i "Livelli Occupazionali di Riferimento").
- (E) Il complesso aziendale delle Società comprende attualmente (i) il personale (ii) i beni immateriali (avviamento d'impresa) (iii) le certificazioni di qualità (iv) i sistemi informatici, le procedure e le licenze (v) i beni mobili (vi) le autorizzazioni alla gestione dell'impresa.
- (F) A seguito delle autorizzazioni di legge e della pubblicazione dell'estratto del presente Disciplinare di Gara sui quotidiani "la Repubblica", il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera avvenuta in data 27.06.2013, i Curatori, intervenute tutte le autorizzazioni e i nulla osta degli organi della procedura fallimentare, intendono dar corso alla procedura di vendita del perimetro aziendale sopra individuato secondo le modalità, i termini e le condizioni descritti nel presente Disciplinare di Gara. In particolare, il presente Disciplinare di Gara regola: (i) le modalità attraverso le quali i soggetti interessati all'acquisto (i "Soggetti Interessati") potranno acquisire informazioni sullo stesso; (ii) le condizioni cui dovranno attenersi i Soggetti Interessati nella presentazione delle offerte vincolanti per l'acquisto; (iii) le modalità di stipulazione del contratto di cessione del Perimetro aziendale individuato (il "Contratto di Cessione") e i contenuti inderogabili di questo ultimo.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

i Curatori

INVITANO

tutti i Soggetti Interessati che soddisfano i requisiti del presente Disciplinare di Gara a formalizzare le proprie offerte irrevocabili per l'acquisto del perimetro aziendale secondo le modalità, i termini e i tempi qui di seguito descritti.

1. Accesso alla procedura di vendita

- 1.1 Potranno presentare un'offerta irrevocabile per l'acquisto del Perimetro aziendale in conformità al presente Disciplinare di Gara coloro che avranno effettuato una richiesta di accesso alla procedura di vendita e all'attività di *due diligence* (la "**Richiesta di Accesso**") via e-mail, con originale a seguire per raccomandata A/R all'indirizzo:

Amia S.p.a. e Amia Essemme s.r.l. in liquidazione e in fallimento, all'attenzione dei Curatori fallimentari, Piazzetta Benedetto Cairoli, 5 – 90123 Palermo;

Con copia a:

Studio Legale Parisi, all'attenzione dell'Avv. Mario Parisi, via Antonio Meucci, 9 – 90145 Palermo.

In particolare la Richiesta di Accesso dovrà contenere:

- (A) l'indicazione dei dati identificativi del Soggetto Interessato che presenta la richiesta;
 - (B) la presentazione aziendale del Soggetto Interessato: un breve profilo delle attività svolte dal Soggetto Interessato e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante (occorre evidenziare i soggetti che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ. e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, ove applicabile), comprensiva dei principali e più aggiornati dati economici e finanziari, con l'indicazione in particolare delle attività svolte nel settore nel quale operano le Società, evidenziando altresì eventuali attività in concorrenza;
 - (C) gli ultimi tre bilanci approvati (o documenti equipollenti) ovvero, nel caso di società di più recente costituzione, tutti quelli disponibili;
 - (D) la copia del Regolamento di *Due Diligence*, datato, sottoscritto e siglato su ogni pagina, in segno di integrale accettazione, da un legale rappresentante del Soggetto Interessato munito dei necessari poteri ai sensi di legge. Se l'offerente decidesse di non avvalersi della *due diligence*, si intenderà, comunque, che abbia conosciuto e accettato tutti i dati disponibili attraverso il procedimento della *due diligence*;
 - (E) la copia dell'Accordo di Riservatezza, datato, sottoscritto e siglato su ogni pagina in segno di integrale accettazione, da un legale rappresentante del Soggetto Interessato munito dei necessari poteri ai sensi di legge;
 - (F) la lista recante l'indicazione dei nominativi, della posizione (es. dipendente, consulente legale, consulente finanziario ecc.) e dei contatti (indirizzo, postale, numero di telefono, fax ed e-mail) delle persone incaricate di condurre l'attività di *due diligence* e della persona designata come rappresentante del Soggetto Interessato ai fini della *due diligence*;
 - (G) la copia del Disciplinare di Gara siglato pagina per pagina e firmato da un legale rappresentante del Soggetto Interessato munito dei necessari poteri ai sensi di legge in segno di incondizionata accettazione.
- 1.2 In caso di Richieste di Accesso incomplete i Curatori potranno consentire l'accesso indicando un termine congruo per fornire le opportune integrazioni.
- 1.3 Non verrà presa in considerazione la Richiesta di Accesso:

- (A) che sia presentata da: (i) soggetti residenti in paesi extra UE compresi nella c.d. "black list" del d.m. 21 novembre 2001; (ii) società fiduciarie; o (iii) società di consulenza o di intermediazione;
 - (B) che sia pervenuta da soggetti che siano sottoposti a procedure di liquidazione o a procedure concorsuali sulla base delle normative applicabili o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, stato di crisi, cessazione dell'attività, obbligo di ricapitalizzazione, gestione coattiva o situazioni comparabili o nei cui riguardi sia pendente un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - (C) per la quale non siano chiaramente identificabili i soggetti che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ. e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, ove applicabile, ovvero, in caso di soggetti esteri, di previsioni equivalenti in base alla legislazione dei rispettivi stati di appartenenza;
 - (D) che sia presentata da soggetti che si trovano in qualsiasi delle situazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, ovvero, in caso di soggetti esteri, in situazioni equivalenti in base alla legislazione dei rispettivi stati di appartenenza;
 - (E) che sia presentata da soggetti assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero, in caso di soggetti esteri, a sanzioni equivalenti in base alla legislazione dei rispettivi stati di appartenenza.
- 1.4 Le Richieste di Accesso potranno essere predisposte esclusivamente in lingua italiana ed i relativi allegati dovranno essere in lingua italiana. Le Richieste di Accesso dovranno essere sottoscritte da un legale rappresentante del Soggetto Interessato munito dei necessari poteri di firma di cui dovrà essere fornita evidenza in allegato alla Richiesta di Accesso.
- 1.5 L'ammissione alla procedura di vendita e all'attività di *due diligence* sarà consentita unicamente a coloro che, secondo il prudente apprezzamento dei Curatori, abbiano dimostrato la propria affidabilità sotto il profilo societario, con particolare riguardo alla trasparenza e alla completezza delle informazioni relative alla catena di controllo ed ai soci/beneficiari ultimi, fermo restando che i Curatori si riservano di non ammettere soggetti che abbiano ricoperto cariche sociali in società che siano state sottoposte a procedure concorsuali nei 12 mesi precedenti alla data di pubblicazione di questo Disciplinare di Gara.
- 1.6 I Curatori si riservano di negare o revocare in ogni momento l'accesso alla procedura di vendita e all'attività di *due diligence* ai Soggetti Interessati qualora emergano elementi (a) che denotino la sussistenza di qualsiasi delle cause ostative di cui all'Articolo 1.3 sopra o (b) che incidano sulla valutazione di affidabilità dei Soggetti Interessati in base al parametro di cui all'Articolo 1.5 sopra, a tal fine anche riservandosi i Curatori di acquisire, attraverso le autorità competenti, informazioni sui Soggetti Interessati e, segnatamente, per le finalità di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998.
- 1.7 Sarà consentito ai Soggetti Interessati lo svolgimento delle attività di *due diligence* mediante (i) accesso alla data room ove saranno resi disponibili informazioni e documenti concernenti il Perimetro ("**Data Room**"); (ii) accesso fisico presso i siti ove l'attività viene svolta; (iii) incontri con il *management*.
- 1.8 Potranno presentare Richieste di Accesso anche i Soggetti Interessati che intendano costituire appositamente, entro la data di esecuzione del Contratto di Cessione ai sensi dell'Articolo 7.5 che segue (la "**Data di Efficacia**"), una società di capitali, anche

unipersonale, che in caso di aggiudicazione si renderà acquirente del Perimetro (la "Newco"). Si applicheranno in tal caso le seguenti previsioni:

- (A) Il Soggetto Interessato che ha designato la Newco dovrà impegnarsi a mantenerne il controllo ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ. per 2 anni a decorrere dalla Data di Efficacia; parimenti gli altri eventuali soci della Newco dovranno mantenere le proprie partecipazioni nella Newco immutate nel medesimo periodo;
- (B) Il Soggetto Interessato e i soci della Newco saranno solidalmente responsabili, tra loro e, rispettivamente, con la Newco, per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto di Cessione e dagli atti ad esso conseguenti e collegati. In particolare, il Contratto di Cessione e gli atti ad esso conseguenti e collegati verranno sottoscritti anche dal Soggetto Interessato che ha designato la Newco e da tutti gli altri soci della stessa in qualità di garanti in solido. Inoltre, nell'ambito del Contratto di Cessione, il Soggetto Interessato e gli altri eventuali soci della Newco si impegneranno a mantenere la Newco adeguatamente patrimonializzata per fare fronte agli Impegni Accessori come definiti in appresso.

2. Attività di due diligence

- 2.1 L'attività di *due diligence* dei Soggetti Interessati dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento di *Due Diligence* e dell'Accordo di Riservatezza.

3. Termini principali della vendita del Perimetro

- 3.1 La cessione del Perimetro sarà soggetta ai seguenti principali termini e condizioni essenziali e non modificabili:

- (A) le Offerte Irrevocabili, come definite nell'Articolo 4.1 che segue, dovranno avere ad oggetto l'intero Perimetro, fermo restando che rimarranno esclusi i contratti (diversi dai contratti con i dipendenti) (i) per i quali i Curatori non abbiano dichiarato di voler subentrare ovvero (ii) che siano stati stipulati dai Curatori riservandosi la facoltà di recedere, fermo restando che i Curatori si riservano di valutare le proposte di esclusione secondo il loro prudente apprezzamento, tenendo conto delle finalità di prosecuzione delle attività aziendali e di stabilità occupazionale.
- (B) Il Perimetro in ogni caso comprende il debito per quattordicesima mensilità relativa all'anno 2013 delle Società nei confronti dei dipendenti, nella sola misura corrispondente alle prestazioni lavorative eseguite fino alla data dell'aggiudicazione nei confronti dell'Amia S.p.a. e per l'intero nei confronti di Amia Essemme s.r.l., come risultante dall'Allegato 1.
- (C) Il Perimetro non comprende:
 - (1) i debiti delle Società sorti anteriormente alla Data di Efficacia, e, segnatamente, i debiti delle Società verso il personale sorti anteriormente alla Data di Efficacia, incluso il trattamento di fine rapporto ("TFR"). Si precisa che tutto il contenzioso avente origine da atti, fatti e/o circostanze antecedenti alla Data di Efficacia rimarrà in capo alle Società;
 - (2) tutti i diritti comunque connessi alle eventuali azioni revocatorie, di responsabilità, da atto illecito e a quelle discendenti, ivi comprese quelle connesse o collegate allo stato di insolvenza delle Società;
 - (3) le disponibilità liquide e i crediti delle Società;

- (4) il diritto di proprietà e gli eventuali diritti reali esistenti sugli immobili delle Società;
- (5) le partecipazioni detenute dalle Società in altre società.
- (D) Salvo quanto previsto dal successivo **Articolo 6.5**, il prezzo offerto non dovrà essere inferiore a quello di stima, pari a complessivi Euro 7.879.050,00, di cui Euro 6.129.050,00 per Amia S.p.a. ed Euro 1.750.000,00 per Amia Essemme s.r.l.. Si precisa che il prezzo della cessione è comprensivo dell'importo che verrà versato per le quattordicesime mensilità ai sensi di quanto previsto alla **Lettera (B)** che precede.
- (E) I Complessi Aziendali ed i beni che li compongono sono ceduti "visti e piaciuti" nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nonché a corpo e non a misura, con la conseguenza che le Società non concedono alcuna garanzia al riguardo, in particolare per quanto concerne (in via meramente esemplificativa) (i) l'avviamento, (ii) la credibilità di rapporti commerciali e/o contrattuali di qualsiasi tipo, (iii) la loro fruttuosità, redditività, permanenza nel tempo o le potenzialità di sviluppo industriale, (iv) la possibilità di trarne un utile, (v) l'identità e la consistenza dei beni che compongono i Complessi Aziendali, ovvero vizi anche occulti o mancanza di qualità, (vi) la regolarità o la permanenza di autorizzazioni e/o licenze, (vii) lo stato di conservazione, la consistenza e/o l'idoneità e/o la conformità ad ogni vigente normativa tecnica, ambientale e di sicurezza dei beni oggetto della vendita, (viii) le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di lavoro, (ix) lo stato economico, patrimoniale e finanziario, (x) qualsiasi posta contabile, in particolare in relazione ad eventuali insussistenze o minusvalenze di attivo ovvero a sopravvenienze passive, (xi) l'idoneità e/o validità e/o l'efficacia e/o completezza e/o trasmissibilità ai fini dell'esercizio dell'attività d'impresa delle autorizzazioni amministrative e di tutta la documentazione relativa all'utilizzabilità degli immobili (ad es. certificati di agibilità, certificazione energetica, certificato prevenzione incendi, etc.), (xii) la conformità alle norme di prevenzione e sicurezza vigenti, così come alle norme in tema di tutela ecologica e ambientale e, in generale, alle normative vigenti, (xiii) lo stato di manutenzione, sia essa ordinaria o straordinaria, (xiv) eventuali contenziosi e (xv) contratti e/o rapporti giuridici facenti capo alle Società;
- (F) l'acquirente accetta che alcuni beni mobili ricompresi nel Perimetro oggetto di cessione possano essere rivendicati o richiesti in restituzione da terzi o da loro eventuali aventi causa e, quindi, vengano esclusi dalla cessione; accetta altresì l'alea che altri beni, ancorché elencati nelle relative perizie, possano risultare gravati da diritti reali o di godimento di terzi (ferma restando la cancellazione dei gravami prevista *ex lege*). Tali beni vengono, quindi, trasferiti con esclusione di ogni responsabilità delle Società per l'eventualità che diritti reali od obbligatori di terzi sui beni vengano fatti valere da detti terzi, o da loro eventuali aventi causa, privando o limitando, così, l'acquirente nella disponibilità e/o nella titolarità e/o nel diritto all'utilizzo pieno, esclusivo e senza oneri dei beni medesimi. Restano conseguentemente esclusi sia i rimedi risarcitori e/o risolutori e/o cautelari previsti dalle disposizioni di legge in materia di vendita. Resta quindi inteso che: (i) nel caso in cui uno o più terzi dovessero rivendicare nei confronti delle Società la proprietà od altro diritto reale su uno o più beni facenti parte del Perimetro oggetto di cessione, l'acquirente si impegna espressamente a consegnare alla relativa Società tali beni o al soggetto da quest'ultima indicato, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta scritta, i beni oggetto di rivendica o di altro diritto reale; (ii) ove il bene o i beni rivendicati o assoggettati ad altro diritto reale non si trovassero più nella disponibilità dell'acquirente o non venissero da quest'ultimo restituiti, esso si obbliga a corrispondere alla relativa Società, nel medesimo termine di 10 giorni lavorativi, una somma pari al valore dei beni in oggetto, calcolato sulla base del

valore indicato nella relativa perizia; (iii) l'acquirente rinuncia ad ogni pretesa conseguente alla richiesta di ritrasferimento, restando inteso – in particolare – che nessuna domanda di risoluzione e/o risarcimento e/o riduzione e/o restituzione del prezzo potrà essere fatta valere in dipendenza dell'esercizio del diritto conferito alla relativa Società. Le istanze di rivendica pervenute alle Società sono pubblicate in Data Room. Le Società, inoltre, non saranno responsabili in caso di mancato subentro per qualsiasi causa dell'acquirente in uno dei rapporti pendenti – ancorché in essere alla Data di Efficacia – ovvero a seguito della risoluzione per qualsiasi causa di uno dei rapporti pendenti, uno o più terzi dovessero rivendicare nei confronti delle Società la proprietà od altro diritto reale su uno o più beni facenti parte di uno o più dei predetti rapporti pendenti. La Curatela riconosce all'acquirente la facoltà di chiedere, nelle more tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto definitivo, di ottenere in locazione i beni immobili strumentali all'esercizio della attività d'azienda, per il canone previsto nella relativa perizia di stima.

- (G) in relazione ai Complessi Aziendali, tutti i crediti e debiti relativi ai rapporti pendenti aventi origine da atti, fatti e/o circostanze antecedenti alla Data di Efficacia - fatte salve le eccezioni indicate nel presente Disciplinare di Gara - resteranno di titolarità e in capo esclusivo alle Società, mentre tutti i crediti e debiti relativi ai rapporti pendenti aventi origine da atti, fatti e/o circostanze successivi alla Data di Efficacia resteranno di titolarità e in capo esclusivo all'acquirente. Quest'ultimo sarà tenuto a liberare e s'impegnerà a mantenere indenne e manlevare le Società da qualsivoglia responsabilità e/o richiesta e/o pretesa fatta valere da qualsivoglia terzo in ordine ad eventuali debiti di tal natura, aventi origine da atti, fatti e/o circostanze successivi alla Data di Efficacia. Le eventuali pretese che terzi dovessero avanzare contro le Società, in conseguenza del mancato subentro per qualsiasi causa dell'acquirente in uno dei rapporti pendenti ovvero in conseguenza della risoluzione di uno di essi per qualsiasi causa, graveranno esclusivamente sull'acquirente, il quale dichiara sin d'ora di manlevare e tenere indenne le Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole e da qualsiasi pretesa di terzi in proposito; l'acquirente si impegna a sostituire, alla Data di Efficacia, tutte le garanzie rilasciate a terzi dalle Società o da terzi nell'interesse di queste ultime con riferimento ai contratti e rapporti nei quali l'acquirente subentra, tenendo indenne e manlevando le Società da ogni pretesa di terzi al riguardo, e si impegna a restituire alle Società tutte le cauzioni da esse pagate in relazione a detti contratti e rapporti pendenti entro e non oltre il termine di mesi tre dalla predetta data;
- (H) trattandosi di vendita forzata (dal carattere aleatorio ai sensi dell'art. 1469, Cod. Civ.), l'acquirente rinuncia sin da ora, anche in deroga agli artt. 1490 Cod. Civ. e seguenti in materia di vizi e mancanza di qualità, a qualsiasi eccezione ed a qualsiasi azione diretta alla riduzione del prezzo, ovvero al risarcimento di danni, anche in via di rivalsa e/o regresso, o al conseguimento di indennità o altro, quale che sia il titolo, o alla risoluzione della compravendita o all'impugnazione dell'aggiudicazione;
- (I) l'ottenimento di eventuali autorizzazioni di autorità competenti che siano necessarie per la conclusione o esecuzione del Contratto di Cessione sarà esclusivamente a carico e a spese dell'acquirente, il quale sarà tenuto ad adempiere ad eventuali obblighi di comunicazione ai sensi della normativa applicabile e sopporterà interamente il rischio collegato all'eventuale mancato, non tempestivo o condizionato rilascio delle stesse; l'acquirente si assume ogni responsabilità al riguardo e manleva le Società da qualsivoglia pregiudizio e/o pretesa di terzi derivante dal mancato rispetto dei menzionati obblighi (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai danni connessi alla difficoltà e/o all'impossibilità per le Società Italiane di procedere alla vendita del Perimetro secondo i tempi previsti); l'acquirente si assume in ogni caso l'impegno a porre in

essere tutti gli adempimenti all'uopo necessari con la massima sollecitudine. L'acquirente si impegna, in particolare: (i) a presentare a propria cura e spese, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione di cui appresso, tutte le domande, depositi, notifiche e altri adempimenti richiesti per l'attivazione delle procedure dirette all'ottenimento delle autorizzazioni di ogni genere, ove richiesto dalle normative applicabili; e/o (ii) a porre in essere tutti gli adempimenti all'uopo necessari con la massima sollecitudine;

- (J) l'acquirente dovrà, inoltre, impegnarsi in maniera espressa:
- (1) a proseguire l'attività imprenditoriale dei Complessi Aziendali, essendo a conoscenza del rilievo di pubblico interesse che la stessa ricopre per la città di Palermo;
 - (2) a versare, nei termini di cui al successivo **Articolo 5 (A)(3)**, la somma corrispondente al debito per quattordicesima mensilità relativa all'anno 2013 a carico delle Società nei confronti dei propri dipendenti e ciò nella misura equivalente alle sole prestazioni lavorative eseguite fino alla data dell'aggiudicazione, nei confronti dell'Amia S.p.a. e per l'intero importo nei confronti di Amia Essemme s.r.l.;
 - (3) a versare, a favore dei dipendenti di Amia S.p.a., la quota di quattordicesima mensilità per l'anno 2013 relativa al periodo successivo all'aggiudicazione nei termini previsti dal successivo **Articolo (5) (A)(3)**. La somma corrispondente alla quota di quattordicesima mensilità per l'anno 2013, a favore dei dipendenti Amia S.p.a., per le prestazioni eseguite dopo l'aggiudicazione, non verrà, pertanto, imputata al prezzo della Cessione, costituendo autonoma e diretta obbligazione dell'Aggiudicataria-Cessionaria nei confronti dei dipendenti dell'Amia S.p.a.. Per mero parametro di riferimento e senza che ciò costituisca esatta determinazione dell'importo dovuto, si rende disponibile il dato contabile, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, relativo all'anno di erogazione 2012;
 - (4) a consentire, senza pregiudizio alcuno per l'attività e/o gli interessi dell'acquirente, che i dipendenti trasferiti collaborino con la Curatela nelle controversie pendenti fra le Società e soggetti terzi e, più in generale, nella gestione degli aspetti amministrativi e contabili delle Società, fornendo, a tal fine, la idonea struttura logistica e le necessarie attrezzature strumentali. In particolare, l'acquirente s'impegna, a seguito della stipula del definitivo di vendita, a concedere - che due risorse tra quelle passate alle dipendenze dell'acquirente (e segnatamente un impiegato amministrativo con adeguate conoscenze ed esperienza contabile ed un addetto all'ufficio legale che abbia curato lo stato passivo delle Società) prestino la propria attività a favore della Curatela delle Società per un periodo di almeno 24 mesi dalla Data di Efficacia, senza onere alcuno per la Curatela, essendo il relativo costo da valutarsi ai fini della formulazione dell'Offerta Vincolante;
 - (5) a mantenere integralmente gli attuali livelli occupazionali relativi ai dipendenti delle Società, i quali, alla Data di Efficacia passeranno, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell'acquirente stesso con effetto dalla Data di Efficacia. A far tempo dalla Data di Efficacia, i dipendenti trasferiti, passati alle dipendenze dell'acquirente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. saranno da quest'ultimo interamente retribuiti. A partire dalla medesima data sarà interamente a carico dell'acquirente ogni ulteriore onere relativo ai rapporti di lavoro con i dipendenti trasferiti, ivi compresi i contributi

previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti norme di legge e/o di fonte riconducibile alla contrattazione collettiva. A partire dalla Data di Efficacia, quindi, saranno a carico esclusivo dell'acquirente tutte le obbligazioni derivanti dai rapporti di lavoro con i dipendenti trasferiti, nessuna esclusa, ivi compresi i ratei di trattamento di fine rapporto e/o i ratei di retribuzione differita sulla competenza tutte maturande da quella data in avanti, al cui adempimento esatto e puntuale l'acquirente si impegna, con espressa liberazione delle Società. Le Società non saranno ritenute in alcun modo responsabili, e saranno comunque manlevate e tenute indenni dall'acquirente, con riguardo ad eventuali conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare da contenziosi sollevati da parte dei dipendenti trasferiti in forza del Contratto di Cessione per fatti o atti successivi alla Data di Efficacia;

impegni questi di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 che costituiscono gli impegni accessori dell'acquirente (gli "Impegni Accessori");

- (K) l'efficacia del Contratto di Cessione sarà esclusivamente subordinata: (i) all'espletamento della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47 della Legge 428/1990 ed, eventualmente, alla stipula dell'Accordo Sindacale; (ii) all'autorizzazione del Giudice Delegato, sentito il Comitato dei Creditori (**Condizioni Sospensive**).
- (L) L'acquirente del Perimetro dovrà garantire alle Società la possibilità di utilizzare, a titolo gratuito, per un periodo di cinque anni dalla Data di Efficacia i programmi, i software e gli hardware che gestiscono e trattano i dati contabili e gestionali delle Società e, più in generale, tutte quelle informazioni relative alle Società utili per l'espletamento della procedura fallimentare;
- (M) ogni onere, tassa, imposta e spesa comunque inerente e/o conseguente al trasferimento saranno a carico dell'acquirente, inclusi gli onorari notarili.

4. Modalità, termini e condizioni per la presentazione di Offerte Irrevocabili

- 4.1 Le offerte irrevocabili di acquisto dell'intero Perimetro (le "Offerte Irrevocabili") dovranno pervenire dai Soggetti Interessati, in nome e per conto proprio o per persona da nominare (ciascuno dei Soggetti Interessati che presenti un'Offerta Vincolante, un "Offerente").
- 4.2 Le Offerte Vincolanti dovranno essere depositate, a pena di esclusione, in formato cartaceo entro il termine perentorio delle ore 11:00 del giorno 16.07.2013 presso la Cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale di Palermo.
- 4.3 Ciascuna Offerta Vincolante dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un separato apposito plico chiuso e sigillato, con timbro e firma dell'Offerente sul lembo di chiusura, recante, all'esterno, il nominativo o la ragione sociale dell'Offerente, nonché il riferimento "Riservata - Offerta Vincolante procedura di vendita AMIA".
- 4.4 Il plico potrà essere consegnato a mano di un incaricato dell'Offerente, munito di apposita delega e di documento di identità. Il deposito di ciascuna Offerta Irrevocabile rimane ad esclusivo rischio dell'Offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità delle Società e dei Curatori ove, per qualunque motivo, qualsivoglia plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

5. Contenuto delle Offerte Irrevocabili

- 5.1 Le Offerte dovranno essere espressamente dichiarate vincolanti ed irrevocabili per un periodo di 150 giorni di calendario dalla scadenza del termine previsto per la relativa

presentazione e dovranno essere siglate in ogni pagina e sottoscritte in calce per esteso dal rappresentante dell'Offerente munito dei necessari poteri di firma. I relativi allegati (di cui *infra*) dovranno essere siglati in ogni pagina. Le Offerte Irrevocabili dovranno contenere un indice completo del proprio contenuto e, in ogni caso, dovranno:

- (A) contenere l'espresso impegno dell'Offerente a:
- (1) acquistare, nei termini previsti dal Contratto di Cessione, salve le eventuali modifiche nei limiti di quanto consentito dal presente Disciplinare di Gara, l'intero Perimetro (il "**Perimetro dell'Offerta**");
 - (2) versare il prezzo offerto per il Perimetro dell'Offerta ai sensi di quanto segue a richiesta delle Curatele;
 - (3) versare la cifra corrispondente alle quattordicesime mensilità per l'anno 2013, al netto della caparra versata, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, per un importo pari al costo complessivamente sostenuto dalle Società nell'anno precedente, salvo conguaglio, e a pagare la quota residua di prezzo della cessione entro il termine per la stipula del definitivo. Resta salvo l'obbligo per l'Aggiudicatario di versare, entro lo stesso termine, a favore dei dipendenti di Amia S.p.a., la quota di quattordicesima mensilità per l'anno 2013 relativa a prestazioni eseguite dopo l'aggiudicazione, nonché la precisazione che il pagamento di tali somme costituisce autonoma obbligazione dell'Aggiudicatario nei confronti dei dipendenti di Amia S.p.a. e non concorre alla formazione del prezzo della Cessione
 - (4) adempiere agli Impegni Accessori;
 - (5) pagare una penale di Euro 600.000,00, salva in ogni caso la facoltà di risarcimento dei maggiori danni, in caso di:
 - (a) inadempimento all'impegno di sottoscrivere e/o eseguire il Contratto di Cessione e/o gli atti ad esso correlati o conseguenti entro i termini che verranno indicati dai Curatori;
 - (b) non veridicità (negli aspetti sostanziali) di alcuna delle dichiarazioni e/o delle garanzie dell'Offerente rese ai sensi dell'**Allegato 3**;
 - (c) inadempimento di qualsivoglia degli altri impegni propedeutici e/o relativi al perfezionamento del Contratto di Cessione;
 - (6) se del caso, costituire la Newco che procederà all'acquisizione del Perimetro dell'Offerta prima della esecuzione del Contratto di Cessione;
 - (7) stipulare ed eseguire il Contratto di Cessione;
- (B) indicare:
- (1) il prezzo in Euro offerto per il Perimetro dell'Offerta, nel calcolo del quale l'Offerente dovrà tenere in considerazione ogni termine e condizione previsto dal presente Disciplinare di Gara e dal Contratto di Cessione;
 - (2) l'impegno a mantenere i livelli occupazionali delle Società;

- (3) l'espressa garanzia che non ricorrono circostanze tali da impedire il rilascio di autorizzazioni o che, comunque, possano impedire la cessione del Perimetro dell'Offerta;
- (C) essere corredate da:
- (1) i documenti di cui all'Allegato 3;
 - (2) una dichiarazione di un primario Istituto bancario attestante la solvibilità dell'Offerente e, in caso di Newco, di tutti i soci della stessa;
 - (3) in relazione all'obbligo di versare la penale di cui all'**Articolo 5.1(A)(5)** che precede, a scelta dell'Offerente:
 - (a) ricevuta bancaria attestante il versamento in favore di AMIA di Euro 600.000,00, a titolo di deposito cauzionale e a valere anche quale caparra sul prezzo, sul conto corrente di AMIA n. 1848616 (IBAN IT49D0103004600000001848616), fermo restando che le relative modalità di escussione saranno disciplinate dalle previsioni della Garanzia dell'Offerta Vincolante, come di seguito definita, *mutatis mutandis*; ovvero
 - (b) garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da primario istituto bancario italiano, valida ed efficace per la stessa durata di 200 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'Offerta Vincolante, contenente l'obbligo del garante di pagare a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'importo di Euro 600.000,00, a titolo di garanzia di pagamento della penale di cui sopra;
 - (4) il presente Disciplinare di Gara, sottoscritto in ogni sua pagina dall'Offerente, con dichiarazione di accettazione espressa ed incondizionata da parte dell'Offerente delle condizioni del Disciplinare di Gara stesso, anche ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ.;
 - (5) copia autentica della o delle delibere che abbiano attribuito al soggetto firmatario dell'Offerta Vincolante il potere necessario a presentare la stessa in nome e per conto dell'Offerente, con certificazione sottoscritta dal legale rappresentante *pro tempore* attestante che tali poteri sono tuttora in vigore e non sono stati revocati o modificati.
- 5.2 Non saranno prese in considerazione Offerte Irrevocabili difformi dai superiori requisiti o, comunque, dichiarate come soggette ad una legge applicabile diversa da quella italiana, ovvero ad un foro diverso da quello esclusivo di Palermo ovvero redatte in lingua differente dalla lingua italiana.
6. **Valutazione delle Offerte Irrevocabili**
- 6.1 Decorso il termine di presentazione delle Offerte Irrevocabili, i Curatori (ovvero i soggetti dagli stessi delegati) procederanno, dinanzi al Giudice Delegato, all'apertura delle Offerte Irrevocabili ricevute.
- 6.2 Le Offerte Irrevocabili che, all'esito delle summenzionate verifiche, risultino, anche con riferimento ai contenuti inderogabili del Contratto di Cessione, sottoposte a termini, condizioni (sospensive o risolutive) o riserve non previsti dal Disciplinare di Gara, contenenti informazioni e/o documenti non veritieri, o recanti un'offerta economica

indeterminata o determinabile solo con riferimento ad una formula od al valore di offerta espresso da altri Offerenti, ovvero, in ogni caso, che risultino, sostanzialmente, non rispettose dei requisiti fissati dal Disciplinare di Gara e dalla legge applicabile, saranno escluse dalla procedura di vendita. In caso di irregolarità non tali da compromettere la *par condicio* fra gli Offerenti, i Curatori inviteranno l'Offerente, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, a integrare, completare o regolarizzare i documenti e/o a fornire per iscritto i chiarimenti opportuni.

- 6.3 I Curatori avranno la facoltà, ma non l'obbligo, di invitare gli Offerenti che abbiano presentato un'Offerta Irrevocabile a presentare un'offerta migliorativa secondo le modalità che i Curatori comunicheranno (**"Offerta Migliorativa"**).
- 6.4 A seguito del raffronto fra le Offerte Irrevocabili, incluse le eventuali Offerte Migliorative, sarà considerata quale offerta vincente l'Offerta Irrevocabile, ovvero, l'eventuale Offerta Migliorativa che avrà indicato il maggior prezzo di vendita (**"Offerta Vincente"**).
- 6.5 La Curatela si riserva la facoltà, nell'ipotesi in cui non pervengano offerte pari o superiori al prezzo di stima, di aggiudicare all'offerente che abbia indicato un prezzo non inferiore al 75% del prezzo di stima.
- 6.6 Resta inteso che ogni definitiva determinazione in ordine all'esito della procedura di vendita ed alla conseguente aggiudicazione sarà soggetta all'approvazione del Giudice Delegato, sentito il Comitato dei Creditori.

€ 5.909.287

7. **Aggiudicazione della Gara – Stipula ed Esecuzione del Contratto di Cessione**

- 7.1 Successivamente alle attività di cui all'**Articolo 6** del presente Disciplinare di Gara, i Curatori invieranno la comunicazione di aggiudicazione al soggetto che avrà presentato l'**Offerta Vincente** (**"Aggiudicatario"**). Tale comunicazione di aggiudicazione conterrà:
- (A) l'accettazione dell'**Offerta Vincente** da parte dei Curatori e l'aggiudicazione in favore dell'**Aggiudicatario** ai sensi del Disciplinare di Gara;
 - (B) l'invito ad avviare congiuntamente le consultazioni sindacali di cui all'art. 47, l. 428/1990.
- 7.2 L'aggiudicazione sarà efficace laddove siano intervenute le autorizzazioni del caso ad opera del Giudice Delegato, sentito il Comitato dei Creditori. I Curatori, nelle more del rilascio delle predette autorizzazioni, in presenza di qualsivoglia inadempimento dell'**Aggiudicatario** avranno facoltà di revocare l'aggiudicazione, fermo restando il diritto delle Società a incassare la penale di cui all'**Articolo 5.1(A)(5)** e salvo il diritto al risarcimento del maggior danno (ivi compresi i costi di gestione, locazione e affitto sostenuti in considerazione dell'aggiudicazione).
- 7.3 A seguito dell'aggiudicazione, i Curatori provvederanno a dare tempestiva comunicazione a tutti gli altri offerenti del risultato della selezione.
- 7.4 Verificato l'avveramento di tutte le Condizioni Sospensive, i Curatori comunicheranno all'**Aggiudicatario** luogo, data e ora per l'esecuzione del Contratto di Cessione (**"Data di Efficacia"**) avanti al Notaio (c.d. *closing*), che in ogni caso dovrà avere luogo entro il quinto giorno lavorativo dall'avveramento dell'ultima delle Condizioni Sospensive.
- 7.5 Alla Data di Efficacia, si svolgeranno nel seguente ordine cronologico le seguenti attività:
- (A) stipulazione dell'atto di compravendita avanti il Notaio da parte delle Società e dell'**Aggiudicatario** in forma di atto pubblico e versamento del residuo prezzo;

- (B) compimento di tutti gli eventuali ulteriori adempimenti di legge e di contratto relativi al trasferimento del Perimetro.
- 7.6 Ogni spesa, onere (anche fiscale) o tassa inerente e/o conseguente alla stipulazione ed all'adempimento del Contratto di Cessione ed atti ad essi conseguenti o collegati, ivi compresi gli onorari del Notaio rogante, sarà a carico dell'Aggiudicatario.
- 7.7 L'Aggiudicatario ha la facoltà di chiedere alle Società l'autorizzazione alla gestione provvisoria dell'azienda con l'imputazione a sé dei risultati economici della stessa e obbligo di rendiconto, nel periodo intercorrente tra la comunicazione dell'aggiudicazione e la stipulazione dell'atto di Cessione.
- 7.8 I Curatori restituiranno agli Offerenti diversi dall'Aggiudicatario la caparra o la garanzia bancaria, quale sia il caso, consegnata ai sensi dell'Articolo 5.1(C) (a) o (b) entro il settimo giorno lavorativo successivo alla data di aggiudicazione.

8. **Disposizioni generali**

- 8.1 Salvo ove altrimenti previsto nel presente Disciplinare di Gara, qualsiasi invio di comunicazioni o documenti da parte dei Soggetti Interessati o degli Offerenti al Curatori in relazione al presente Disciplinare di Gara dovrà essere effettuato per raccomandata A.R., anticipata via posta elettronica, al seguente indirizzo:

AMIA S.p.A. in liquidazione in fallimento
AMIA Esemme S.r.l. in liquidazione in fallimento
All'attenzione dei Curatori
Piazzetta Benedetto Cairoli, 5 – 90143 Palermo

E in copia a:

Studio Legale Parisi
All'attenzione dell'Avv. Mario Parisi
via Antonio Meucci, 9 – 90145 Palermo
E-mail: studio.parisil@tin.it

- 8.2 Qualsiasi comunicazione da parte dei Curatori ai Soggetti Interessati o agli Offerenti verrà effettuata per fax o e-mail ai relativi rappresentanti.
- 8.3 La pubblicazione del presente Disciplinare di Gara così come la ricezione delle Offerte Irrevocabili o delle Offerte Migliorative ai termini e alle condizioni previste dallo stesso non comportano per i Curatori alcun obbligo o impegno di vendita del Perimetro nei confronti dei Soggetti Interessati e/o degli Offerenti né, per tali soggetti, alcun diritto ad esigere qualsivoglia prestazione da parte dei Curatori e/o delle Società. In particolare, i Curatori si riservano la facoltà di non accettare alcuna Offerta Irrevocabile, ovvero, alcuna Offerta Migliorativa, ancorché qualificabile come Offerta Vincente, qualora non la ritengano soddisfacente rispetto alle finalità delle Procedure di fallimento, senza che per ciò i Soggetti Interessati e/o gli Offerenti possano avanzare nei confronti dei Curatori e/o della Società alcuna pretesa a titolo di risarcimento del danno o di indennizzo. Inoltre, sino alla stipula del Contratto di Cessione, i Curatori si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalle trattative di vendita, qualunque sia il loro stato e grado di avanzamento, nonché di sospendere, interrompere o annullare la procedura di vendita o modificarne i termini e le condizioni, ovvero di modificare e/o integrare il presente Disciplinare di Gara e/o gli allegati dello stesso, ovvero di iniziare o procedere ad una trattativa privata con uno o più dei partecipanti alla procedura di vendita, senza che per ciò i Soggetti Interessati e/o gli Offerenti possano avanzare nei confronti dei Curatori e/o delle Società alcuna pretesa a titolo di risarcimento del danno o di indennizzo.

- 8.4 I Curatori si riservano di precisare o modificare la composizione del Perimetro o di parte di esso. Qualunque modifica dovesse essere apportata dai Curatori al Perimetro o comunque al presente Disciplinare di Gara verrà comunicata sul Sito Internet e in Data Room pubblicando la nuova versione del Disciplinare di Gara e/o la nuova composizione del Perimetro.
- 8.5 I consulenti finanziari, i consulenti legali e gli altri consulenti delle Società non assumono alcun obbligo nei confronti dei Soggetti Interessati e/o degli Offerenti che, mediante la sottoscrizione del Disciplinare di Gara, dichiarano di esonerarli espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avere in relazione all'attività dai medesimi svolta in favore dei Curatori per le procedure di fallimento concernenti le Società Italiane. In deroga al disposto di cui all'art. 1411, comma 2, Cod. Civ., tali dichiarazioni ed impegni assunti dai soggetti interessati e dagli Offerenti devono intendersi irrevocabili indipendentemente dalla manifestazione di volontà dei beneficiari di avvalersene o accettarli.
- 8.6 Le Società, i Curatori, gli amministratori e i dipendenti ed i consulenti delle Società non assumono alcun obbligo con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione fornita nel contesto della procedura di vendita.
- 8.7 I costi sostenuti dai Soggetti Interessati e/o dagli Offerenti per la partecipazione alla procedura di vendita rimarranno a loro esclusivo carico.
- 8.8 Il presente Disciplinare di Gara non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 Cod. Civ. o una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D.Lgs. 58/1998.
- 8.9 Il trattamento dei dati, inviati dai Soggetti Interessati e/o dagli Offerenti, si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dei Soggetti Interessati e/o degli Offerenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di vendita, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il titolare del trattamento sarà AMIA S.p.A. in liquidazione in fallimento, nei confronti della quale il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
- 8.10 I termini contenuti nel presente Disciplinare di Gara devono considerarsi perentori. L'espressione "giorni lavorativi" utilizzata nel presente Disciplinare di Gara indica i giorni di calendario in cui gli sportelli bancari sono aperti al pubblico sulla piazza di Palermo.
- 8.11 La lingua ufficiale del presente Disciplinare di Gara è la lingua italiana.
- 8.12 Il presente Disciplinare di Gara e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al presente Disciplinare di Gara, alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, nonché derivante dai rapporti pre-contrattuali sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Palermo, 24 Giugno 2013

I Curatori

Per Amia S.p.A. in liquidazione in fallimento

(Prof. Dott. Paolo Bastia)

(Prof. Avv. Andrea Gemma)

26 giugno 2013

(Prof. Avv. Mario Serio)

per Amia Essemme S.r.l. in liquidazione in fallimento

(Prof. Avv. Francesco Macario)

Per espressa accettazione e conferma di tutti i termini e le condizioni del presente Disciplinare di Gara.

(Nome dell'Offerente)

(Data della sottoscrizione)

(Qualifica del legale rappresentante)

L'Offerente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e ss. del Cod. Civ., dichiara, per quanto occorrer possa, di aver preso visione e di approvare espressamente i seguenti articoli del presente Disciplinare di Gara:

1.7; 1.9(A); 1.9(B); 2.1; 3.1(B); 3.1(D); 3.1(E); 3.1(F); 3.1(G); 3.1(H); 3.1(I); 3.1(J); 3.1(K); 3.1(L); 3.1(M); 3.1(N); 3.1(O); 3.1(Q); 3.1(R); 4.3; 4.4; 4.5; 5.1(C)(5); 5.1(C)(6); 5.1(C)(8); 5.2; 6.2; 7.2; 7.5; 7.8; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 8.11; 8.12.

(Nome dell'Offerente)

(Data della sottoscrizione)

(Qualifica del legale rappresentante)

ALLEGATO 1

Elementi che costituiscono il Perimetro

1. **COMPLESSI AZIENDALI DI AMIA S.p.A. in liq in fall.to ed AMIA Essemme S.r.l. in liq. in fall.to**

Attività

- (A) Avviamento
- (B) Immobilizzazioni materiali (esclusi immobili) ed immateriali
- (C) Le rimanenze risultanti dalla situazione contabile disponibile in *data room*
- (D) Ratei e risconti attivi risultanti dall'estratto del partitario disponibile in *data room*

Passività

- (E) Ratei e risconti passivi risultanti dall'estratto del partitario disponibile in *data room*
- (F) Debito per le quattordicesime mensilità relative all'esercizio 2012

Rapporti contrattuali

- (G) Contratti in corso con i clienti
- (H) Contratti in corso con i fornitori
- (I) Contratti in corso con dipendenti
- (J) Contratti di locazione
- (K) Altri contratti

Il tutto disponibile in Data Room.

ALLEGATO 2**Livelli Occupazionali di Riferimento**

1.

Unità locali	Tipologia di contratto	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Totale per unità locale contratti a tempo indeterminato
Sede di Palermo AMIA S.p.A.	T. INDET.	10	13	246	1259	1528
		-	-	-	-	-
Sede di Palermo AMIA Essemme S.r.l.	T. INDET.			33	829	862
		-	-	-	-	-
TOTALE		10	13	279	2088	2390

ALLEGATO 3

Documentazione dell'Offerente

1. Certificato di vigenza dell'Offerente in data non anteriore al 2 Giugno 2013, rilasciato dal Registro delle Imprese o da organo straniero equivalente, del luogo in cui l'Offerente ha sede, attestante l'insussistenza di procedure concorsuali o che comunque denotino, anche indirettamente, uno stato d'insolvenza o la cessazione dell'attività dell'Offerente e, se esistenti, delle sue società controllanti e controllate.
 2. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore, ovvero di documenti equivalenti.
 3. Certificato del Registro delle Imprese, o ente straniero equivalente, presso il quale è iscritto l'Offerente, attestante la vigenza delle cariche sociali, l'indicazione nominativa degli amministratori e dei relativi poteri, nonché dei membri del collegio sindacale o del comitato di sorveglianza, con dicitura "Nulla-Osta Antimafia" (o altro documento equipollente in caso di Offerente straniero).
 4. Dichiarazione dell'Offerente sottoscritta, sotto la propria responsabilità personale, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Offerente, attestante: (i) l'insussistenza di rapporti di controllo ex art. 2359 Cod. Civ. ed ex art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, ove applicabile, tra l'Offerente ed altri Offerenti partecipanti alla procedura di vendita, ovvero qualsiasi riconducibilità al medesimo centro di interessi e/o decisionale delle Offerte Irrevocabili presentate nell'ambito della procedura di vendita; (ii) l'indicazione che gli amministratori dell'Offerente nonché il/ socio/soci di riferimento dell'Offerente e gli amministratori di quest'ultimo, siano in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 385/1993 e, per i soggetti stranieri, una dichiarazione equipollente.
 5. Dichiarazione dell'Offerente circa il possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione dell'Offerta Irrevocabile sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Offerente:
 - l'Offerente è una società di capitali ovvero un Ente Locale;
 - l'Offerente non è né residente in uno dei paesi extra UE compresi nella c.d. "black list" del d.m. 21 novembre 2011, né è una società fiduciaria o una società di consulenza o intermediazione;
 - l'Offerente non è sottoposto a procedure concorsuali sulla base delle normative applicabili o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, stato di crisi, obbligo di ricapitalizzazione gestione coattiva o situazioni comparabili o nei cui riguardi sia pendente un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - l'Offerente non è assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero, in caso di soggetti esteri, non deve essere stato assoggettato a sanzioni equivalenti in base alla legislazione dei rispettivi stati di appartenenza;
- (A) l'Offerente non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, ovvero, in caso di soggetto estero, in situazioni equivalenti in base alla legislazione dello stato di appartenenza.

Prot. uscita n° 589281 del 08 LUG 2013

Città di Palermo
Il Sindaco

Prot. 572114 del 04 luglio 2013



On.le Tribunale di Palermo - Sezione Fallimentare
Fallimento di AMIA S.p.A. e AMIA Esemme s.r.l.
Giudice Delegato Dott.ssa Clelia Maltese

Il Sindaco del Comune di Palermo, quale rappresentante *pro tempore* di detto Ente

1. visto il disciplinare di gara del 26 giugno 2013 avente ad oggetto la procedura di vendita dei complessi aziendali di AMIA S.p.A. in liquidazione in fallimento e di AMIA Esemme s.r.l. in liquidazione in fallimento;
2. rilevato che tale disciplinare contiene condizioni e clausole irrevocabili alle quali l'Amministrazione Comunale non ritiene consentito prestare adesione;
3. preso atto che il Comune di Palermo agendo in virtù di contratto di servizio del 30.11.2001 con l'AMIA S.p.A., ed atti successivi, svolge attività di raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e discarica dei medesimi rifiuti, bonifica del territorio, monitoraggio ambientale, manutenzione di superfici veicolari e pedonali, gestione dello smaltimento, attività di igiene ambientale e manutenzione/riparazione delle strade del Comune di Palermo, nonché attività di spazzamento, svuotamento dei cestini getta-carte, pulizia delle caditoie stradali e di diserbo;
4. rilevato che ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett. B) del contratto di servizio del 30.11.2001 non appare consentita, senza l'autorizzazione del Comune di Palermo, la dismissione, cessione o conferimento a terzi del ramo d'azienda relativo all'espletamento delle attività di cui al contratto;
5. ritenuto che il Sindaco del Comune di Palermo ribadisce l'interesse all'acquisizione del ramo d'azienda individuato alla lettera E) della premessi del citato disciplinare di gara;

sottopone a Codesto Spett.le Ufficio Fallimentare impegno finalizzato ad acquisire, per sé o per persona da nominare entro la data del contratto di cessione, il complesso aziendale individuato alla lettera E) delle "premesse" del citato disciplinare di gara secondo le modalità, i termini, i tempi e le condizioni di massima di seguito descritti.

- A. Il Sindaco del Comune di Palermo nella spiegata qualità, si impegna per sé o per persona da nominare, a proporre di condurre in affitto a far data dal 22.07.2013 il complesso aziendale costituito dai beni immobili delle società fallite e dal ramo d'azienda di cui alla lett. E) delle "premesse" del citato disciplinare di gara; l'efficacia della proposta di affitto sarà condizionata all'impegno della Curatela alla stipula con il Comune di Palermo del contratto di compravendita di cui al successivo punto B) ovvero all'espresso riconoscimento nel contratto di affitto del diritto di prelazione, sul complesso aziendale costituito dai beni immobili delle società fallite e dal ramo d'azienda di cui alla lett. E) delle "premesse" del citato disciplinare di gara, nei modi di legge e come previsto dall'art. 104-bis della legge fallimentare;
- B. Il Sindaco del Comune di Palermo nella spiegata qualità, quale rappresentante *pro tempore* del Comune di Palermo, si impegna a proporre di stipulare, per sé o per persona da nominare, entro il 31/12/2013, contratto definitivo di compravendita, e la Curatela si impegnerà a vendere, il complesso aziendale di cui alla lettera E) delle citate "premesse", in conformità a quanto sub. A)
- C. Il canone dell'affitto di cui alla lett. A) verrà computato in conto del prezzo di acquisto di cui alla lett. B);
- D. Il Sindaco del Comune di Palermo nella spiegata qualità si impegnerà altresì a proporre di corrispondere l'importo necessario al pagamento della quattordicesima mensilità maturata e

- spettante ai lavoratori delle società fallite, secondo quanto previsto dal contratto di servizio, non appena verrà comunicata l'accettazione della formulanda proposta;
- E. Sarà consentito ai soggetti incaricati dal Comune di Palermo, inclusa la società partecipata Palermo Ambiente e l'eventuale *newco* costituenda, lo svolgimento delle attività di *due diligence* mediante accesso alle informazioni ed ai documenti riguardanti il complesso aziendale: l'attività di *due diligence* avverrà nel rispetto dei principi di riservatezza.
 - F. Resteranno espressamente esclusi dalla cessione i debiti delle società fallite sorti anteriormente alla data di efficacia della cessione stessa e, segnatamente, i debiti delle società verso il personale incluso il trattamento di fine rapporto; rimarrà in capo alle società fallite tutto il contenzioso in sede giudiziale o extragiudiziale avente origine da atti, fatti e/o circostanze antecedenti alla data di efficacia della cessione. Resteranno infine escluse dalla cessione le disponibilità liquide delle società fallite e le partecipazioni detenute in altre società.
 - G. I complessi aziendali ed i beni che li compongono verranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ma dovrà comunque essere garantita l'idoneità e/o validità e/o l'efficacia e/o la completezza e/o la trasmissibilità ai fini dell'esercizio delle attività oggetto di cessione di cui al superiore punto 3).
 - H. La eventuale rivendica o richiesta di restituzione da parte di terzi di beni oggetto di trasferimento determineranno una corrispondente diminuzione del corrispettivo della cessione, salva restando la facoltà per il Comune di Palermo di risolvere il contratto nelle ipotesi in cui l'oggetto della rivendica o della restituzione sia di rilievo essenziale per lo svolgimento delle attività oggetto di cessione.
 - I. La Curatela riconoscerà al Comune di Palermo il diritto di prelazione per l'acquisto degli immobili facenti parte del patrimonio delle società fallite ed oggetto di affitto di azienda.
 - J. Il Comune di Palermo garantirà il corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dagli stipulandi contratti di vendita dei complessi aziendali con primario istituto bancario italiano.
 - K. Il Comune di Palermo si impegnerà a mantenere gli attuali livelli occupazionali relativi ai dipendenti delle società fallite, i quali passeranno alle dipendenze del cessionario con effetto dalla data di efficacia del contratto di cessione. A partire dalla medesima data sarà interamente a carico del cessionario ogni ulteriore onere relativo ai rapporti di lavoro con i dipendenti trasferiti, ivi compresi i contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti norme di legge.
 - L. La stipula e l'efficacia del contratto di cessione di cui alla lettera B) sarà sospensivamente subordinata:
 - i. all'espletamento delle procedure di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47 della L. n. 428/1990 ed alla stipula del relativo accordo sindacale;
 - ii. al riconoscimento da parte dell'INPS dell'estraneità del cessionario rispetto all'adempimento delle obbligazioni per il trattamento di fine rapporto relativo ai periodi precedenti la cessione, e ciò anche in via di rivalsa;
 - iii. all'autorizzazione da parte del Consiglio Comunale di Palermo alla stipula dei contratti di acquisto dei complessi aziendali;
 - iv. alla idoneità, validità, efficacia, completezza e trasmissibilità delle autorizzazioni amministrative finalizzate alle attività oggetto di cessione e necessarie allo svolgimento delle stesse.
 - M. La stipula e l'efficacia del contratto di affitto di cui alla lettera A) sarà sospensivamente subordinata:
 - i. all'autorizzazione da parte del Consiglio Comunale di Palermo alla stipula dei contratti di affitto;
 - ii. alla idoneità, validità, efficacia, completezza e trasmissibilità delle autorizzazioni amministrative finalizzate alle attività oggetto di cessione e necessarie allo svolgimento delle stesse.
 - N. Il Comune di Palermo dovrà essere comunque esonerato dal pagamento delle quote di TFR maturate dai lavoratori fino alla data di inizio del rapporto di affitto.

Con osservanza,

Il Sindaco
Leoluca Orlando

STATUTO

"RISORSE AMBIENTE PALERMO S.p.A."
in sigla "RAP S.p.A."

DENOMINAZIONE – SEDE - OGGETTO DURATA - DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1 Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata:

"RISORSE AMBIENTE PALERMO S.p.A."
in sigla "RAP S.p.A."

La partecipazione alla società è riservata al Comune di Palermo quale socio di maggioranza con almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale, e, per il residuo 49% (quarantanove per cento) di capitale, alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Non è consentita la partecipazione di soci privati.

Il Comune di Palermo può partecipare sia in forma diretta sia a mezzo di società dallo stesso interamente possedute quale socio unico.

Articolo 2 Sede

La società ha sede nel Comune di Palermo.

Con deliberazione dell'Organo amministrativo potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, dipendenze, filiali, succursali, sportelli e uffici di rappresentanza.

Articolo 3 Oggetto

1. La Società ha per oggetto la gestione "in house" per conto del Comune di Palermo dei servizi e delle attività comunque connesse alla tutela dell'igiene e sicurezza ambientale nel comprensorio urbano di Palermo.

Essa, in particolare, ha per oggetto:

a) La gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani nelle varie fasi di raccolta, spazzamento, diserbo, bonifica dei siti degradati, trasporto e smaltimento.

b) La progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti e strutture connesse al ciclo integrato dei rifiuti, anche al fine di sviluppare il recupero di materia e/o energia, il riciclaggio e la gestione dei relativi servizi.

c) La raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi e la realizzazione e la gestione degli impianti connessi alla loro lavorazione e smaltimento.

d) La gestione di attività collaterali al settore di igiene ambientale (derattizzazione, disinfestazione, diserbamento, pulizia caditoie e locali vari, etc.) nonché attività di monitoraggio e controllo ambientale (inquinamento di aria, acqua, suolo; inquinamento acustico ed elettromagnetico ecc.).

e) attività di manutenzioni stradali, riferite alla sorveglianza e monitoraggio reti stradali, con l'individuazione di tutti i casi che configurino interventi per emergenza;

f) La progettazione e la realizzazione di: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; opere di Ingegneria naturalistica; lavori in terra; barriere e protezioni stradali; impianti di smaltimento e recupero rifiuti; opere strutturali speciali;

g) La formazione tecnico-professionale, anche a favore di terzi, nelle aree relative ai servizi svolti.

h) La progettazione e la consulenza di: servizi di igiene urbana; sicurezza sul lavoro; acquisizione e collaudi mezzi e attrezzature; certificazione integrata qualità, ambiente e sicurezza.

i) Lo svolgimento di tutte le attività connesse alla diffusione ed alla promozione dei beni ambientalistici e paesaggistici e delle scienze biologiche naturali, anche attraverso l'organizzazione e la gestione in proprio e/o conto terzi di corsi di informazione e/o addestramento professionale;

l) Promuovere la conoscenza ed il recupero del patrimonio ambientale, storico, etnico, artistico, archeologico e folkloristico, sia autonomamente che in collaborazione con le Istituzioni preposte all'uopo, realizzando iniziative che consentano il contatto organizzato tra scuola ed ambiente per contribuire a diffondere l'interesse culturale ed il rispetto per la natura tra gli individui.

2. La Società realizza la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti locali che la controllano. A tal fine dovranno essere considerate tutte le attività realizzate dalla società sulla base dell'affidamento effettuato dall'amministrazione committente, indipendentemente da chi remunera tali attività, non rilevando il territorio in cui le stesse sono svolte. In ogni caso la Società non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, ad eccezione di quei servizi che costituiscono una estensione dei servizi istituzionali nei quali è presente un interesse del Comune di Palermo.

3. La Società potrà detenere quote azionarie, promuovere e costituire - od assumere partecipazioni in società, consorzi ed enti in genere, funzionali al servizio pubblico locale svolto.

4. Le Società controllate non potranno creare a loro volta organismi societari, senza il previo consenso della società controllante, e sono soggette alle stesse limitazioni della Società madre.

5. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e delle attività comunque ad esso connesse, ove vi sia un interesse dell'Amministrazione Comunale, potrà anche far parte di associazioni di imprese, assumere appalti, affidare lavori e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi.

6. La Società, nell'ambito delle attività previste dall'oggetto sociale e degli indirizzi strategici individuati dall'Assemblea, potrà compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, immobiliare e finanziario, inclusa la concessione di ipoteche su beni sociali e la prestazione di garanzie in genere, anche a favore di terzi, nei limiti del capitale sociale o, se inferiore, del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. La società potrà raccogliere presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

7. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà strutturarsi in divisioni costituenti autonomi rami d'azienda, con conseguenti rilevazioni analitiche di costi e ricavi per l'individuazione dei risultati economico/gestionali delle singole attività svolte.

Articolo 4

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

Essa può essere prorogata o anticipatamente sciolta nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci, dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e dei revisori per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali o, se diverso, risultante da apposita dichiarazione del soggetto interessato debitamente acquisita agli atti sociali.

CAPITALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI

Articolo 6

Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 (unmillione), diviso in numero 10.000,00 (diecimila) azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

La società può validamente deliberare l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni, stabilendo la relativa disciplina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443 c.c. è attribuita facoltà all'organo amministrativo di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni) per un periodo

massimo di anni due dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

E' da considerarsi improduttivo di effetti nei confronti della Società e dei soci ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la proprietà pubblica totalitaria del capitale sociale.

Ad eccezione dei trasferimenti posti in essere ed a favore del Comune di Palermo, il trasferimento delle partecipazioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi secondo le disposizioni qui di seguito previste.

Il socio (diverso dal Comune di Palermo) che intende trasferire le proprie partecipazioni deve informare con lettera raccomandata A.R. l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ne dà comunicazione a tutti gli altri soci. Questi possono rendersi acquirenti delle partecipazioni offerte, in proporzione delle partecipazioni rispettivamente possedute, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, le partecipazioni saranno trasferibili soltanto in favore di soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Articolo 7 Strumenti finanziari

La società, con delibera dell'Assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

In tal caso, la stessa Assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie che disciplinano le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Articolo 8 Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'organo amministrativo delibera l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.

L'Assemblea straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ovvero può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emetterli, fissando i limiti temporali e di importo.

Articolo 9 Patrimoni destinati

La società può costituire, con deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria, patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi

degli articoli 2447-bis e seguenti c.c.

Articolo 10
Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dalle conseguenti deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

RECESSO
Articolo 11
Recesso del Socio

Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge - compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della formulazione dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Potrà altresì recedere dalla società il socio cui la detenzione delle azioni sia vietata da disposizioni di legge o regolamentari o provvedimenti amministrativi e/o giudiziari.

Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Consiglio di Amministrazione fa riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di

mercato delle azioni.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Una volta esercitato il diritto di recesso e durante la conseguente fase di liquidazione delle proprie azioni, il socio receduto ha diritto di assistere alle assemblee della società, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

Articolo 12 Organi della Società

Sono organi della società:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio di Amministrazione o l' Amministratore Unico;
3. il Direttore Generale;
4. il Collegio Sindacale
5. il Revisore legale dei Conti

ASSEMBLEA **Articolo 13** Competenze dell' Assemblea ordinaria

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
 - b. la nomina e la revoca degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - c. la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - d. la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

A decorrere dal quarto esercizio sociale ed in sede di approvazione bilancio per l'esercizio trascorso l'assemblea ha facoltà di revocare l'organo amministrativo qualora vi siano ricorrenti perdite di bilancio.

Articolo 14 Competenze dell'Assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del

presente statuto;

e. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili;

f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo, statutariamente prevista, della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere concorrente di deliberare in materia.

Articolo 15

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo.

In sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

E' anche ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per teleconferenza e/o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata o altro sistema atto a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazioni, in alternativa con lettera raccomandata A/R almeno otto gg. prima dell'assemblea.

Articolo 16

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazione, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Può prevedersi al massimo una data ulteriore, successiva alla seconda convocazione.

Le Assemblee di seconda o ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Se il giorno per la seconda convocazione o per l'ulteriore convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con avviso comunicato ai soci con telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata o altro sistema atto a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazioni, in alternativa con lettera raccomandata A/R almeno otto gg. prima dell'assemblea.

Articolo 17

Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.

Articolo 18

Assemblea ordinaria - determinazione quorum

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione e nell'ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 19

Assemblea straordinaria: determinazione quorum

L'Assemblea straordinaria in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione si costituisce e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Articolo 20

Norme per il computo quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto, laddove esistenti.

Articolo 21

Rinvio dell'Assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 22

Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare

Nelle more della emissione dei titoli azionari, la legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare è desunta dalle scritture sociali.

Una volta emessi i titoli azionari, la convocazione può prevedere che i soci che intendano partecipare all'Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) debbano, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. Le azioni possono essere immediatamente ritirate dopo l'effettuazione del deposito.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli Amministratori - in seguito al deposito - sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Qualora nella convocazione non sia previsto l'obbligo del deposito dei titoli (o dei certificati), i soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire in sede assembleare i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 23

Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

I Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati,

nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c.

Articolo 24 Controllo analogo

La Società opera esclusivamente su incarico e committenza del Comune di Palermo che esercita su di essa il controllo analogo verificando la rispondenza degli atti dell'organo amministrativo alle direttive ed agli indirizzi dell'Amministrazione controllante ed esercitando il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Il controllo viene esercitato sui principali atti di gestione e sulle decisioni gestionali di particolare rilievo, così come di volta in volta individuati dalla stessa Amministrazione pubblica e comunicati alla Società.

Restano in ogni caso salve le ulteriori modalità di controllo analogo esercitate dal Comune di Palermo nel rispetto della normativa di settore.

L'organo amministrativo dovrà trasmettere semestralmente al Comune di Palermo la seguente documentazione:

- a. una relazione sul generale andamento della gestione, sui dati economico-patrimoniali e finanziari della società, sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- b. copia degli atti negoziali (Gare di appalto, Contratti di fornitura di beni e servizi, Operazioni di carattere finanziario quali finanziamenti, leasing, etc.) di valore superiore a 25 mila euro;
- c. gli atti e/o la documentazione riguardante il personale a vario titolo contrattualizzato, quali il passaggio di livello, la variazione del contratto di riferimento e la corresponsione di emolumenti accessori (assegni ad personam, superminimi, ecc.), entro i 15 gg. precedenti l'adozione dei provvedimenti;
- d. un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);
- e. un report sui flussi di cassa e sulle operazioni di carattere finanziario concluse o in via di conclusione;
- f. un report con gli eventuali indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, condivisi con i Dipartimenti interessati dall'erogazione del Servizio;
- g. oltre il memorandum sul Sistema di Controllo di Gestione in vigore.

La mancata trasmissione della suddetta documentazione o una documentazione non veritiera e/o incompleta da parte degli Amministratori costituisce giusta causa per la revoca del mandato del legale rappresentante e va valutata ai fini della proposizione dell'eventuale azione di responsabilità.

ORGANO AMMINISTRATIVO **Articolo 25**

Composizione e nomina

La società è amministrata alternativamente da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, tra cui il Presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci su designazione del Sindaco di Palermo e nel rispetto della normativa in tema di società a partecipazione pubblica e avuto particolare riguardo al disposto del DPR 251/2013 e s.m.i..

L'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Tutti gli Amministratori devono possedere adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità e sono tenuti ad assicurare ai Soci l'esercizio di funzioni di direzione strategica e di controllo concomitante sulla gestione sociale.

Inoltre, ai sensi del combinato disposto del comma 734 dell'art. 1 della L. 26 dicembre 2006, n. 296, del comma 32-bis dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 1 dell'art. 71 della L. 18 giugno 2009, n. 69, non può essere nominato amministratore chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

I componenti l'Organo Amministrativo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai compensi, se deliberati dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

E' esclusa la possibilità di corrispondere gettoni di presenza e, per gli emolumenti, trovano applicazione le norme di cui al D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135.

A decorrere dal quarto esercizio sociale la presenza di perdite di bilancio costituisce giusta causa per la revoca dalla carica di Amministratore Unico o componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per espressa previsione del presente statuto, qualora si dimetta o venga a mancare anche uno solo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso, deve essere convocata urgentemente l'Assemblea a cura del Collegio Sindacale, il quale nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Oltre a quanto previsto per legge e dal presente statuto, costituisce giusta causa per la revoca degli Amministratori l'eventuale mancato adeguamento alle indicazioni strategiche legittimamente fornite dal Comune di Palermo nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e coordinamento e/o il mancato tempestivo riscontro delle richieste di informazioni da parte di quest'ultimo con riferimento ad attività gestionali esaurite ovvero in corso nonché il mancato adeguamento ai vincoli imposti di volta in volta dalle norme in materia di patto di stabilità.

Costituisce ulteriore causa di decadenza dell'organo amministrativo il rinnovo e l'insediamento a seguito di elezioni di una nuova Giunta Comunale. In tale ipotesi l'organo amministrativo in carica dovrà convocare l'assemblea dei soci entro 90 (novanta) giorni

dall'insediamento della nuova Giunta comunale per deliberare la nomina od il rinnovo dell'organo amministrativo.

Articolo 26

Poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci. L'Organo Amministrativo delibera l'assegnazione dei poteri sia all'interno del Consiglio sia da attribuire al/ai Direttore/i Generale/i.

Articolo 27

Presidente

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione possono essere delegate tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo quelle non delegabili per legge.

In particolare al Presidente, oltre la rappresentanza legale ed istituzionale e la firma sociale, sono riconosciuti i seguenti poteri:

- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- dirige, coordina e modera la discussione;
- proclama i risultati delle rispettive deliberazioni.
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla puntuale attuazione delle predette deliberazioni, delle strategie aziendali, del piano industriale e del *budget*.

Articolo 28

Direttore Generale

L'Organo amministrativo nomina uno o più Direttori Generali.

Per la carica di Direttore Generale sono corrisposti, con le modalità e negli importi stabiliti nell'atto di nomina, un compenso annuo avente carattere di globalità ed il rimborso delle spese di trasferta e soggiorno sostenuti per ragioni dell'incarico.

Il rapporto con il Direttore Generale può essere regolato da contratto di lavoro autonomo.

La carica di Direttore Generale decade contestualmente alla decadenza o cessazione dell'organo amministrativo ed è rinnovabile.

Il Direttore Generale indirizza e coordina l'attività dei servizi e degli uffici per il migliore espletamento delle funzioni ad esso attribuite.

Egli assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale (o i Direttori Generali, nell'ambito delle competenze singolarmente attribuite):

- è il capo del personale e sovrintende alla migliore utilizzazione dello stesso nell'ambito dei servizi e degli uffici;
- assegna, tenuto anche conto della consistenza dell'organico, il

personale ai vari servizi;

- sovrintende a tutte le iniziative della società in conformità alle direttive degli organi di amministrazione.

Articolo 29

Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede sociale o presso locali del Comune di Palermo. In caso di comprovata opportunità, urgenza o necessità esso può essere convocato altrove, purché in Italia.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore, con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A/R, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata o altro sistema atto a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione, da spediti almeno cinque giorni o, nei casi di urgenza, due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore più anziano di età.

Alle riunioni del Consiglio è ammesso a partecipare anche il/i Direttore/i Generale/i al/ai quale/quali non è riconosciuto il potere di voto.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario, che potrà anche essere persona estranea al Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 30

Compensi

Ai membri dell'organo amministrativo può essere riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in

ragione del proprio ufficio.

All'assemblea spetta altresì la determinazione degli eventuali compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 31

Rappresentanza legale

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al/ai Direttore/i Generale/i, nell'ambito dei poteri delegati, spetta la rappresentanza legale della società ed il relativo potere di firma.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale spetta al/ai Direttore/i Generale/i.

La firma del/dei Direttore/i Generale/i fa fede di fronte ai terzi nel caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

CONTROLLO

Articolo 32

Controllo della gestione

Il Collegio Sindacale vigila nell'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 33

Revisione legale dei conti

Incaricato di effettuare la revisione legale dei conti è, su decisione dell'Assemblea ordinaria, il Collegio Sindacale, a condizione che sia integralmente costituito da revisori – o un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Verificandosi uno dei casi di legge, tuttavia, il controllo contabile deve essere affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.

L'incarico di effettuare la revisione legale dei conti, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determina il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 34

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei sindaci.

Articolo 35

Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001

L'Organo Amministrativo predispone un regolamento, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'assemblea dei soci, dove individuare, oltre ai requisiti necessari, le modalità di nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Ai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza potrà essere riconosciuto un compenso lordo complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso percepito per la carica di componente dell'organo amministrativo.

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere attribuite all'organo di controllo.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 36

Esercizio e Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale, potranno essere distribuiti ai soci, salvo diversa delibera dell'Assemblea; gli utili che l'Assemblea delibererà di distribuire saranno ripartiti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dall'Organo Amministrativo ed a decorrere dal giorno che verrà annualmente fissato dall'Organo Amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il termine di 5 anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

Articolo 37

Codice Antimafia ed Anticorruzione

L'Organo amministrativo è tenuto all'adozione dei principi della legislazione antimafia, di quelli di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie anche relativa ai subappalti ed ai sub contratti, nonché l'istituzione della figura del "Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari" senza prevedere alcun compenso aggiuntivo.

SCIoglIMENTO

Articolo 38

Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi - in qualsiasi tempo e per qualunque causa - allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge e dalla stessa Assemblea.

VARIE

Articolo 39

Controversie

Tutte le controversie che potranno insorgere tra i soci ovvero fra i soci e la società, gli amministratori e i liquidatori sono di competenza del Foro di Palermo.

Articolo 40

Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.